

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI
SOCIALI

**Settore: Prevenzione, Sanità Pubblica,
Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e
Sanità Animale**

Genova 23-07-2013

Prot. n. PG/2013/120544

Allegati:

CLASS: 2010/014.14.3/2



Al Direttori Generali
delle AA.SS.LL.

Ai Sig. Direttori
dei Dipartimenti di Prevenzione
delle AS.SS.LL.

Oggetto: Trasmissione Delibera di Giunta
Regionale in materia di
identificazione e registrazione degli
animali da affezione.

LORO SEDI

A.S.L. N° 4 CHIAVARESE
Cod IPA asi4_chi
Data 26/07/2013 Prot GEN
Prot N° 34445 All 1/2



PG2013034445

A.S.L. N° 4 CHIAVARESE	
Comp.: VETA	
Con. : DPREV	
Titolario: 08/04/03	


In allegato si trasmette Delibera di Giunta Regionale n. 779 del 28.06.2013 ad oggetto: "Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione, ai sensi dell'art.9 del D.Lgs 281/1997. Disposizioni regionali attuative".

Cordiali saluti

Il Dirigente Professionale
Dr. Daniele Zappavigna

Ufficio Veterinaria e Sanità Animale
Piazza della Vittoria 15-16100 Genova
Tel. 010/5484662
Fax 010/5485692
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Monica Reali
e-mail:alimenti.veterinaria@regione.liguria.it

SCHEMA N. NP/13154
DEL PROT. ANNO 2013



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
Staff Centrale e Servizi Giunta - Settore

SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE : N 3186 del 28/06/2013

N. 779

IN DATA 28/06/2013

OGGETTO : Recepim Accordo tra Gov, Regioni e Prov autonome di TN e BZ, Province, Comuni e Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione, ai sensi dell'art.9 del D.Lgs 281/1997. Disposizioni reg.li attuative.

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ESAME DELL'ATTO

Si ATTESTA che nel corso dell'odierna seduta della Giunta Regionale, PRESIDENTE Claudio Burlando, con la partecipazione dei seguenti Componenti, che si sono espressi in conformità di quanto a fianco di ciascuno indicato:

PRESENTI	ASSENTI	I COMPONENTI DELLA GIUNTA - SIGNORI	VOTI ESPRESI		
			FAVOR.	ASTEN.	CONTR.
X		Claudio Burlando - Presidente	X		
X		Claudio Montaldo - Vice Presidente	X		
X		Giovanni Barbagallo - Assessore	X		
X		Angelo Berlangieri - Assessore	X		
	X	Giovanni Boitano - Assessore			
X		Renata Briano - Assessore	X		
X		Gabriele Cascino - Assessore	X		
	X	Renzo Guccinelli - Assessore			
X		Raffaella Paita - Assessore	X		
X		Lorena Rambaudi - Assessore	X		
X		Sergio Rossetti - Assessore	X		
X		Matteo Rossi - Assessore	X		
	X	Giovanni Enrico Vesco - Assessore			
10	3		10		

RELATORE alla Giunta Claudio Montaldo e con l'assistenza del Segretario Generale/ e del Dott.ssa Roberta Rossi, che ha svolto le funzioni di SEGRETARIO

LA GIUNTA REGIONALE

all'unanimità HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale da pag. 1 a pag. 4 della presente cartella, autenticato dal Segretario della Giunta Regionale.

Data - IL SEGRETARIO

28/06/2013 (Roberta Rossi)

Il presente ATTO viene contraddistinto col numero, a margine indicato, del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE - Parte I

RISULTANZE
DELL'ESAME

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE


AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF
E SERVIZI GIUNTA REGIONALE
P C. O.
L'ISTRUTTORE
(Cinzia Incanti)

CODICE PRATICA :

rec-rand

SCHEMA N.....NP/13154
DEL PROT. ANNO.....2013



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce deboli, Sicurezza alimentare e Sanità animale - Settore

OGGETTO : Recepim Accordo tra Gov, Regioni e Prov autonome di TN e BZ, Province, Comuni e Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione, ai sensi dell'art.9 del D.Lgs 281/1997. Disposizioni reg.li attuative.

DELIBERAZIONE

N.

779

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

IN DATA 28/06/2013

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 14 agosto 1991, n.281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

VISTA la legge regionale 23/2000 ad oggetto "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO e RECEPITO l'Accordo sancito il 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;

PRESO ATTO che il 15 marzo 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione, ai sensi dell'art.9 del D.Lgs 281/1991;

VISTO che tale accordo deve essere recepito dalle Regioni e Province Autonome entro 12 mesi dalla sua approvazione;

PRESO ATTO che dal 1 giugno 2008 la Regione Liguria ha acquisito un servizio di anagrafe canina informatizzata centralizzata, che permette unicamente ai medici veterinari delle AASSLL e ai medici veterinari liberi professionisti abilitati di

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

25/6/2013 *llloved*
(Dott.ssa Monica Reali)

Data - IL SEGRETARIO

28/06/2013 *AR*

ATTO


AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

rec-rand

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



garantire l'applicazione dei microchip. Tale servizio consta anche di 3 servizi correlati che sono:

1. un numero verde gratuito per informazioni sull'anagrafe, sulla normativa vigente e sulla tutela degli animali, rivolto al cittadino e all'utente professionale;
2. una casella di posta elettronica dedicata, quale ulteriore modalità di richiesta di informazioni;
3. un servizio di SMS pet che consente agli operatori abilitati di interrogare l'anagrafe attraverso l'utilizzo del telefono cellulare;

CONSIDERATO che il suddetto Accordo individua i seguenti soggetti attuatori:

- a) Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- b) Il Ministero della Salute
- c) I Comuni
- d) Le AASSLL in particolare le UU.OO. Sanità Animale

RITENUTO PERTANTO di

- a) recepire l'accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 gennaio 2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione;
- b) ribadire alcune disposizioni specifiche in materia di responsabilità e divieto presenti nell'accordo stesso e di seguito elencati:

- Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip;
- Il proprietario o il detentore di un gatto può provvedere su base volontaria, a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip;
- Il divieto di vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti non identificati e registrati secondo quanto convenuto con il presente Accordo, nonché di cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o privato abilitato ad accedere all'anagrafe canina regionale;


Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

25/6/2013 *Monica Reali*
(Dott.ssa Monica Reali)

Data - IL SEGRETARIO

28/06/2013 *M*

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
	SETTORE SALUTE E SERVIZI SOCIALI P S C INSTRUTTORE (<i>Conzia Incani</i>)	rec-rand
PAGINA : 2	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	



- L'applicazione dei microchip , come da disposizioni regionali è effettuato esclusivamente da medici veterinari ufficiali o da medici veterinari libero professionisti abilitati secondo modalità esplicate nel citato Accordo;

c) dare le seguenti disposizioni regionali attuative dettate dall'Accordo stesso:

- I Comuni devono provvedere a far identificare e registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione, avvalendosi delle AASSLL, i cani rinvenuti nel territorio, quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate. Il titolare della struttura dove l'animale è ricoverato è il detentore , il Sindaco è il responsabile delle procedure di cui al presente punto;
- I Comuni dotino la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1) Di recepire nell'ordinamento regionale il seguente documento- allegato quale parte integrante e necessaria alla presente deliberazione- approvato nella seduta del 24 gennaio 2013 della Conferenza Stato Regioni ed Unificata : "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione, Accordo ai sensi dell'art.9 del D.Lgs 28 agosto 1997, n.281.


2) Di ribadire le disposizioni presenti nell'Accordo citato e riportate nelle premesse del presente provvedimento;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
25/06/2013 *Monica Reali*
(Dott.ssa Monica Reali)

Data - IL SEGRETARIO
28/06/2013 *ML*

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
	<i>Monica Reali</i>	rec-rand
PAGINA : 3	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

SCHEMA N.....NP/13154
DEL PROT. ANNO.....2013



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce deboli, Sicurezza alimentare e Sanità animale - Settore

3)Di approvare le disposizioni regionali dettate dall'accordo stesso e riportate nelle premesse;

4)Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché il suo inserimento nel portale regionale www.liguriainformasalute.it al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza.

----- FINE TESTO -----

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

25/6/13 
(Dott. Daniele Zappavigna)

Data - IL DIRETTORE GENERALE


(Dott. Franco Bonanni)


Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
25/06/2013 
(Dott.ssa Monica Reali)

Data - IL SEGRETARIO

28/06/2013 

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE 	CODICE PRATICA
		rec-rand
PAGINA : 4	COD. ATTO: DELIBERAZIONE	

SCHEMA N.NP/13154
DEL PROT. ANNO2013



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce deboli, Sicurezza alimentare e Sanità animale - Settore

N. **719**
IN DATA :
28 GIUGNO 2013

OGGETTO : Recepim Accordo tra Gov, Regioni e Prov autonome di TN e BZ, Province, Comuni e Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione, ai sensi dell'art.9 del D.Lgs 281/1997. Disposizioni reg.li attuative.

DOCUMENTI ALLEGATI COSTITUITI DAL NUMERO DI PAGINE A FIANCO DI CIASCUNO INDICATE

Recepimento dell'Accordo Stato - Regioni in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione da pag. 2 a pag. 5

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI PAGINE N. 5

----- FINE TESTO -----

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

23/06/2013 *Monica Reali*
(Dott.ssa Monica Reali)

ALLEGATO
ALL'ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI CLIENTI

rec-rand

P
L'ISTRUTTORE
(Cinzia M. ...)

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 24 gennaio 2013

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione. (Rep. atti n. 5/CU). (13A02211)

(GU n.63 del 15-3-2013)

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 24 gennaio 2013;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 9, comma 2, lettera c), che dispone che questa Conferenza promuove e sancisce Accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Vista la nota pervenuta in data 11 dicembre 2012, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;

Vista la nota in data 12 dicembre 2012, con la quale il predetto documento è stato diramato alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali, nonché alle Amministrazioni centrali interessate;

Considerato che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi in data 15 gennaio 2013, i rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI e del Ministero della salute hanno concordato alcune modifiche del documento in parola;

Vista la nota in data 16 gennaio 2013, con la quale il suddetto Ministero ha trasmesso la versione definitiva della proposta di accordo indicata in oggetto che recepisce le modifiche concordate nel corso del predetto incontro;

Vista la nota in data 17 gennaio 2013, con la quale la suddetta versione definitiva del provvedimento di cui trattasi è stata diramata alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali;

Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

Sancisce accordo

tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei seguenti termini;

Considerati:

la legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", che prevede la promozione della tutela degli animali d'affezione e, in particolare, gli articoli 3 e 4 che attribuiscono alle Regioni, alle province

UFFICIO STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P. C. C.
DISTRIBUTORE
(Unitefici)

28/06/2013 M

autonome di Trento e di Bolzano ed ai Comuni specifiche competenze in materia;

la legge 4 novembre 2010, n. 201 recante: "ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante: "definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33 che, nell'allegato 1 - Assistenza Collettiva in ambienti di vita e di lavoro -, al punto 4 dedicato alla sanità pubblica veterinaria, comprende la "lotta al randagismo e controllo della popolazione canina";

l'Accordo sancito il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 1618/CSR), in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy e, in particolare, l'art. 2 "Responsabilità e doveri del detentore" e l'art. 4 "Sistema di identificazione dei cani";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 concernente il "Recepimento dell'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;

l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 agosto 2008 recante: "Misure per l'identificazione e registrazione della popolazione canina", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 2008, n. 198, prorogata con l'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 agosto 2010, n. 199;

che, nonostante quanto previsto nel ricordato accordo del 6 febbraio 2003, permane l'incompleta applicazione dell'obbligo di identificazione e d'iscrizione dei cani nell'anagrafe regionale, oltre che rilevanti difformità delle disposizioni normative regionali concernenti la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione con conseguenti rischi per la salute e per l'incolumità pubblica;

altresì, l'ordinanza del Ministro della salute del 19 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 agosto 2012, n. 198, di proroga fino al 24 febbraio 2013 dell'efficacia della citata ordinanza 21 luglio 2010, la quale prevede che venga adottato un accordo da sancire da questa Conferenza, teso a promuovere una più efficace armonizzazione delle disposizioni regionali attualmente vigenti in materia, nonché ad assicurare una disciplina uniforme e coerente con i principi dettati dal legislatore;

l'art. 12, lettera b), punto i) della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201, che prevede misure di identificazione permanente anche dei gatti al fine di ridurre il fenomeno del randagismo;

che è necessario dare adempimento, con il presente Accordo, anche alle disposizioni della predetta Convenzione;

Si conviene:

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, ad adottare disposizioni specifiche in materia di responsabilità e doveri del proprietario e del detentore di animali d'affezione che prevedano, in particolare:

a) istituire e implementare l'anagrafe degli animali d'affezione

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P C C
L'ISCRITTORE
(Cinzia Incani)

25/6/2013 RM

attraverso una banca dati regionale collegata alla banca dati nazionale;

b) che il proprietario o il detentore di un cane provveda a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip;

c) che il proprietario o il detentore di un gatto possa provvedere, su base volontaria, a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip;

d) che i gatti delle colonie feline vengano identificati al momento della sterilizzazione e registrati nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio;

e) il divieto di vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti non identificati e registrati secondo quanto convenuto con il presente Accordo, nonche' di cani e gatti di eta' inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o privato abilitato ad accedere all'anagrafe canina regionale;

f) l'aggiornamento dell'anagrafe regionale e nazionale, entro il termine di trenta giorni, nelle more della definizione delle modalita' tecniche e operative di cui al punto 2, lettera c.

2. Al fine di garantire l'uniformita' sul territorio nazionale nelle modalita' di identificazione degli animali da affezione e garantire il monitoraggio della popolazione dei suddetti animali, nonche' assicurarne la tracciabilita', le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, a:

a) promuovere tra i cittadini la cultura del possesso responsabile degli animali da affezione e garantire l'applicazione di misure atte a diffondere ed a far rispettare l'obbligo di identificazione con microchip di cani e gatti, con contestuale registrazione nelle anagrafi regionali degli animali d'affezione, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo;

b) adottare provvedimenti che garantiscano che l'applicazione del microchip sia effettuata esclusivamente da medici veterinari ufficiali o da medici veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe regionale degli animali d'affezione che pertanto sono incaricati di un pubblico servizio, secondo le seguenti modalita':

b.1) applicazione del microchip contestualmente, o in caso di impossibilita' nel piu' breve tempo possibile, alla registrazione degli animali identificati nella relativa anagrafe regionale;

b.2) rilascio del certificato di iscrizione in anagrafe, al momento dell'applicazione del microchip, che deve accompagnare l'animale in tutti i trasferimenti di proprieta';

b.3) verifica della presenza dell'identificativo mediante apposito lettore ISO compatibile;

b.4) informazione al proprietario degli obblighi di legge e, in caso di mancanza o di illeggibilita' dell'identificativo, segnalazione della circostanza al Servizio veterinario ufficiale per territorio

c) a garantire l'interoperabilita' tra anagrafi regionali e l'anagrafe nazionale; a tal fine il Ministero della salute si impegna a definire le modalita' tecniche ed operative per garantire l'effettiva interoperabilita' delle anagrafi e a fornire indicazioni per un unico modello di identificazione e registrazione del cane e del gatto.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, ad adottare disposizioni volte a garantire che:

a) i Comuni provvedano a far identificare e registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione, avvalendosi del Servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti sul territorio, quelli

STAFF CENTRALE
SERVIZI GIUNTA
C.....
DELEGATTORE
(Cognome Incani)

28/6/2013 W

ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate. Il titolare della struttura dove l'animale e' ricoverato e' il detentore; il Sindaco e' il responsabile delle procedure di cui al presente punto;

b) i Comuni dotino la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

4. Il Ministero della salute si impegna a:

a) istituire un registro dei produttori e dei distributori di microchip, ai quali assegna una specifica serie numerica di codici identificativi elettronici che possono essere utilizzati solo per gli animali d'affezione; i produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilita' dei lotti dei microchip venduti;

b) stabilire, attraverso l'emanazione di apposite linee guida, le procedure standardizzate relative alla movimentazione e registrazione in anagrafe degli animali d'affezione quando questi vengono trasferiti da una regione all'altra.

5. Dall'attuazione del presente Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attivita' previste dal presente Accordo devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste dalla normativa vigente.

Roma, 24 gennaio 2013

Il Presidente: Gnudi

Il Segretario: Siniscalchi

ATTESTO che la presente e' stata ricevuta in
n. 10 pagine
da me singolarmente lette e CONFORME
ALL'ORIGINALE agli atti.
Genova, 25 LUGLIO 2013.....



L'ISTRUTTORE
(Cinzia Incani)

28/6/2013 MN